



*Consiglio Provinciale  
dei  
Consulenti del Lavoro  
di Napoli*

*A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI*

*Dentro la Notizia*

**2/2013**

**GENNAIO/2/2013 (\*)**

*9 Gennaio 2013*

**AL FINE DI UNIFORMARE I  
COMPORAMENTI DEGLI ISPETTORI  
IN SEDE DI ACCERTAMENTO IL  
MINISTERO DEL LAVORO FORNISCE  
LE PROPRIE ISTRUZIONI OPERATIVE  
PER LA CORRETTA VERIFICA DEI  
CONTRATTI DI COLLABORAZIONE  
COORDINATA E CONTINUATIVA A  
PROGETTO STIPULATI AI SENSI  
DELLA RIFORMA DEL LAVORO  
“FORNERO “.**

Il Ministero del Lavoro, **con la circolare n° 29 del 11 dicembre 2012**, ha fornito istruzioni al proprio personale ispettivo al fine di applicare uniformemente le novità che la Riforma del Lavoro "Fornero" ha apportato alla disciplina dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto.

Come noto, la L. 92 del 28 giugno 2012, entrata in vigore il 18 luglio u.s., ha, fra l'altro, previsto notevoli modificazioni alla regolamentazione dei rapporti di lavoro dei soggetti c.d. parasubordinati.

Orbene, con il documento di prassi *de quo* il Dicastero di Via Flavia fa "il punto" della situazione.

*In primis*, viene evidenziato che **il progetto è il requisito imprescindibile ed indispensabile** al quale devono essere ricondotti i rapporti *de quibus*. **Viene, quindi, meno la possibilità di stipulare contratti di collaborazioni per singoli "programmi di lavoro" o fasi lavorative.**

Il progetto, inoltre, deve essere collegato ad un **risultato finale, obiettivamente verificabile**, circoscritto ad uno specifico interesse del committente.

Inoltre, il c. 1 dell'art. 61 del D. Lgs. 276/2003, così come novellato dalla Legge "Fornero", prevede che il progetto **"non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente"**.

A tal fine, precisa la circolare *de qua*, il progetto, pur potendosi affiancare all'attività principale del committente (*c.d. "core business"*), non deve confondersi con essa dovendo possedere dei **propri contenuti ed autonomi obiettivi finali**.

Anche in riferimento alla natura degli incarichi conferibili con il contratto a progetto sono state ampliate le limitazioni di legge.

Tali incarichi non potranno, infatti, riferirsi all'esecuzione di **compiti meramente esecutivi e ripetitivi** ed i contratti collettivi avranno facoltà di

prevedere apposite elencazioni di specifiche mansioni escluse dal campo di applicazione del contratto a progetto essendo le stesse presuntivamente riconducibili nell'alveo del lavoro subordinato.

Il divieto attiene alle **attività che non lasciano margini di autonomia operativa al collaboratore** che, attesa la semplicità dei compiti operativi all'uopo affidati, non gode di alcuna possibilità di **autodeterminazione delle modalità realizzative del progetto**.

Il Ministero del Welfare si è spinto finanche a fornire un elenco di attività per le quali opera una presunzione di subordinazione anche in caso di diverso *nomen juris* attribuito al contratto.

**Opera la presunzione di subordinazione**, esemplificativamente, per le seguenti attività:

- **addetti alle pulizie;**
- **autisti e autotrasportatori;**
- **baristi e camerieri;**
- **custodi e portieri;**
- **muratori e qualifiche operaie dell'edilizia;**
- **addetti alle attività di segreteria e terminalisti.**

Ma le novità legislative hanno riguardato anche la determinazione del *quantum* dovuto al collaboratore per la prestazione resa.

Infatti, per i contratti di collaborazione stipulati dopo il 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della L. 92/2012) **il compenso previsto per la realizzazione del progetto non potrà essere inferiore ai minimi stabiliti per ogni settore di attività** e, in mancanza di tale determinazione ad opera delle OO.SS., ai minimi salariali previsti per i **dipendenti addetti a mansioni equiparabili a quelle oggetto del progetto**.

In ogni caso, nelle more della definizione di tali "minimi" da parte della contrattazione collettiva, il Dicastero invita il proprio personale ispettivo ad

astenersi dall'emissione di provvedimenti di diffida accertativa, fatti salvi i casi in cui non sia controversa la quantificazione del credito a favore del collaboratore.

Con la circolare n. 29/2012 il Ministero del Lavoro esamina anche le conseguenze sanzionatorie connesse alla irregolare stipula di un contratto a progetto.

Nel caso in cui **il progetto manchi del tutto o non sia collegato ad un risultato finale o coincida con il *core business* aziendale o, ancora, consista nell'esecuzione di semplici compiti esecutivi e/o ripetitivi**, il rapporto di lavoro **sarà ricondotto nell'alveo del lavoro subordinato**.

Nel caso in cui il collaboratore a progetto esegua le prestazioni lavorative in maniera **del tutto analoga a quelle dei lavoratori subordinati** opererà una presunzione relativa di subordinazione suscettibile, pertanto, di prova contraria con onere a carico del committente.

Da tale ultima presunzione relativa sono escluse - ex art. 69 c. 2 del novellato D.Lgs. n. 276/2003 – le **prestazioni di elevata professionalità** che potranno, eventualmente, essere meglio delineate dalla contrattazione collettiva.

**Ad maiora**

*IL PRESIDENTE*  
*Edmondo Duraccio*

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/PA**